

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO

Ordinanza n. **35**

del **03/07/2023**

OGGETTO: DISCIPLINA ORARIO DI VENDITA , SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, ASPORTO E ATTIVITA' DI MUSICA

IL SINDACO

PREMESSO:

che nel territorio comunale è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali da asporto che richiamano un rilevante concentrazione di avventori, soprattutto nel fine settimana :

PRESO ATTO della contingibile necessità di predisporre una disciplina delle attività e degli orari di chiusura dei predetti pubblici esercizi e dei locali da asporto che sia quanto più possibile compatibile con le esigenze di vivibilità urbana e di ottimale fruizione degli spazi pubblici.

RITENUTO che, occorre, da un lato, favorire l'ordinata esplicazione delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo;

RILEVATO che, prevalentemente nelle ore serali e notturne, ricorre l'oggettiva necessità di un adeguato equilibrio tra gli interessi contrapposti di frequentatori e residenti, non solo mediante una ridefinizione degli orari di chiusura dei locali pubblici e della disciplina vigente in materia di impatto acustico ma anche sull'ordinata fruizione degli spazi adiacenti i locali;

VALUTATA, pertanto, la necessità di dover porre in essere adeguate misure per ridurre il disagio provocato dai rumori nelle ore serali e notturne derivanti dalle emissioni sonore, pur tenendo presenti le esigenze di divertimento dell'utenza dei locali aperti al pubblico in cui si svolge attività di somministrazione e di musica , con l'uso di strumenti elettroacustici;

RITENUTO che, sia opportuno e non rinviabile imporre limiti orari di chiusura dei pubblici esercizi in questione che si adattino alle peculiarità della stagione estiva e alla naturale estensione temporale, rispetto alla stagione invernale, dei tempi di vita sociale;

VISTI il D.L. 23.05.2008, n. 92 coordinato con la legge di conversione 24.07.2008 n.125 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

Visto l'art.6 della predetta legge "modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l'altro l'art.54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il D.M. di attuazione del comma 4 del citato art.54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie

della "sicurezza urbana e della incolumità pubblica", definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;

Visto il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; la legge 190/2012,

VISTI gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

VISTI gli artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che demanda al Sindaco la competenza per il coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;

VISTO l'art. 50-7 bis 1 della Legge 267/2000, che stabilisce che in caso di inosservanza delle ordinanze del Sindaco adottate ai sensi del suddetto art.50 comma 7 bis sancisce un'ammenda che va da euro 500,00 a 5000,00;

per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

ORDINA

Divieto di vendita su tutto il territorio comunale

- Divieto di vendita per asporto di bevande superalcoliche, alcoliche e analcoliche in vetro e in lattine da parte degli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- La bibita superalcolica, alcolica e/ o analcolica dovrà essere servita in un bicchiere di carta o di plastica.
- E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita in giornata ferial e festiva dopo le ore 20,30 di bevande superalcoliche, alcoliche e/o analcoliche in bottiglie e in lattine da parte di esercenti attività di commercio al minuto e all'ingrosso.

- E' obbligatorio il rispetto dei limiti massimi consentiti, così come stabiliti dalla legge 447/95. In ogni caso è necessario che l'esercente si munisca di relazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, nel contempo, adotti tutti gli accorgimenti per non arrecare disturbo alla quiete e al riposo delle persone.
- In generale, l'attività di musica deve avvenire entro i limiti di orario, deve avere carattere di complementarità, e di sussidiarietà dell'attività principale.
- Inoltre non deve essere in contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica.

L'attività di cui sopra, nei pubblici esercizi, escluse le discoteche, e gli esercizi sottoposti alla verifica della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., è soggetta alla trasmissione, da parte del titolare del pubblico esercizio, di apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al competente Servizio Attività Produttive, almeno dieci giorni prima della organizzazione dell'intrattenimento alla quale dovrà essere allegata la documentazione richiesta dal Responsabile del Servizio.



Attività di somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio comunale

APERTURA degli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio comunale

- Dal Lunedì al Giovedì fino ore 01,00.
- Dal Venerdì alla Domenica fino ore 02,00

Attività di diffusione di musica su tutto il territorio comunale

Ai fini dell'attività di diffusione di musica riprodotta con apparecchi elettroacustici, e diffusione sonora all'interno e/o all'esterno dei locali di pubblici esercizi, di circoli privati, in cui si svolge come attività complementare:

Limite orario:

Dal Lunedì al Giovedì **INIZIO** ore 18,00 e **FINO** ore 24,00; -
SOMMINISTRAZIONE FINO ORE 01,00

Dal Venerdì alla Domenica **INIZIO** ore 18,00 e **FINO** ore 01,00, -
SOMMINISTRAZIONE FINO ORE 02,00

- E' obbligatorio il rispetto dei limiti massimi consentiti, così come stabiliti dalla legge 447/95. In ogni caso è necessario che l'esercente si munisca di relazione di impatto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, nel contempo, adotti tutti gli accorgimenti per non arrecare disturbo alla quiete e al riposo delle persone.
- In generale, l'attività di musica deve avvenire entro i limiti di orario, deve avere carattere di complementarietà, e di sussidiarietà dell'attività principale.
- Inoltre non deve essere in contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica.

L'attività di cui sopra, nei pubblici esercizi, escluse le discoteche, e gli esercizi sottoposti alla verifica della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., è soggetta alla trasmissione, da parte del titolare del pubblico esercizio, di apposita **SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)** al competente Servizio Attività Produttive, almeno dieci giorni prima della organizzazione dell'intrattenimento alla quale dovrà essere allegata la documentazione richiesta dal Responsabile del Servizio.

DISPONE

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico previste dalla legge 447/95 e dalla presente ordinanza, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative.

Il pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.174,00 per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblica, e di spettacoli senza la prescritta autorizzazione o assenso, o oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente ordinanza;

Il pagamento di una somma da €1.032,00 a € 10.329,00 nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori previsti dalla legge 447;

DI DARE MANDATO al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, di far rispettare il presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale (home page) del Comune di San Giovanni Gemini, assicurandone piena ed ampia diffusione anche mediante mass media locali e social network;


DI DISPORRE la pubblicazione come per legge

E' consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune.

San Giovanni Gemini 30.6.2023



Il Sindaco
Dr. Custode Zimbaro



RITENUTO che, sia opportuno e non rinviabile imporre limiti orari di chiusura dei pubblici esercizi in questione che si adattino alle peculiarità della stagione estiva e alla naturale estensione temporale, rispetto alla stagione invernale, dei tempi di vita sociale;

VISTI il D.L. 23.05.2008, n. 92 coordinato con la legge di conversione 24.07.2008 n.125 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

Visito l'art.6 della predetta legge "modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato tra l'altro l'art.54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il D.M. di attuazione del comma 4 del citato art.54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie